

Decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38. Le relazioni (illustrativa e tecnica) delle nuove disposizioni fiscali ed economiche

Pubblicate le [Relazioni](#) delle Decreto fiscale

Nel procedimento di conversione del decreto-legge, la [relazione illustrativa](#) e la [relazione tecnica](#) non svolgono una funzione meramente descrittiva, ma costituiscono il principale strumento di ricostruzione della **ratio legis**. Esse esplicitano le finalità dell'intervento, chiariscono l'ambito applicativo delle disposizioni e, soprattutto, rendono intellegibili le scelte sottese al dato normativo, che spesso, nella sua formulazione sintetica, non consente di coglierne integralmente portata ed effetti. Inoltre, la relazione tecnica assume un ruolo decisivo perché traduce le norme in termini di impatto finanziario, evidenziando il reale perimetro operativo delle misure.

Questo approccio risulta essenziale ad esempio nella lettura dell'articolo 8 del **decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38**. Il testo normativo, infatti, si limita a prevedere il riconoscimento di un contributo pari al 35% del credito d'imposta richiesto, ma è solo attraverso la relazione tecnica che emerge con chiarezza la logica della misura: non un incentivo pieno, bensì un **riparto parziale di risorse limitate** su un ammontare complessivo di investimenti ammissibili significativamente superiore al *plafond* disponibile.

La lettura “tecnica” dell’**articolo 8** consente di chiarire con precisione portata e limiti della misura in favore dei cd. **“esodati” della Transizione 5.0**

In primo luogo, sotto il profilo strettamente normativo, la disposizione non introduce un “taglio” del credito d’imposta, ma prevede il riconoscimento di un contributo pari al 35% dell’ammontare del credito d’imposta **originariamente richiesto dalle imprese che, pur avendo presentato comunicazioni valide nell’ambito del meccanismo “Transizione 5.0”, non hanno beneficiato dell’agevolazione per esaurimento delle risorse.**

Da ciò deriva, sul piano sostanziale, un effetto equivalente a una riduzione del 65% del beneficio atteso, ma tale riduzione:

- non incide su un credito già riconosciuto;
- riguarda esclusivamente una platea di soggetti rimasti integralmente esclusi dal beneficio originario;
- si configura come misura sostitutiva e compensativa, non come revisione in diminuzione di diritti acquisiti.

Il contributo è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in **compensazione presentando il modello F24 entro il 31 dicembre 2026.**

La relazione tecnica conferma questa impostazione: **il *plafond* di 537 milioni** è costruito come 35% del fabbisogno teorico (circa 1,5 miliardi di euro) relativo agli investimenti risultati tecnicamente ammissibili ma non finanziati.

Ne consegue che la misura ha natura selettiva e “*pro quota*”, fondata su un criterio di riparto parziale delle risorse disponibili.

Quanto al secondo profilo, relativo all'esclusione degli investimenti in fonti di energia rinnovabile (in particolare impianti fotovoltaici ad alta efficienza), il dato normativo e la relazione tecnica risultano coerenti nel delimitare l'ambito oggettivo della misura.

L'articolo 8 richiama infatti:

- gli investimenti di cui agli allegati A e B della legge n. 232/2016 (beni materiali e immateriali "Industria 4.0");
- nonché le spese di certificazione.

La relazione tecnica, nel quantificare la platea, conferma che il perimetro è costruito sui dati relativi agli investimenti "Transizione 5.0" riconducibili a tali categorie.

Ne deriva, sotto il profilo tecnico:

- che la misura non estende automaticamente il contributo a tutte le tipologie di investimenti agevolabili nel quadro "Transizione 5.0", ma si limita a quelli riconducibili agli allegati A e B;
- che eventuali investimenti in impianti energetici (ivi inclusi quelli fotovoltaici ad alta efficienza) **restano esclusi** se non rientrano nelle categorie tipizzate richiamate dalla norma.

Questo elemento è particolarmente rilevante, perché determina un disallineamento tra:

- la platea degli investimenti originariamente incentivati (che, nel modello "Transizione 5.0", include anche componenti energetiche e di efficientamento);
- e la platea degli investimenti effettivamente "recuperabili" tramite il contributo sostitutivo.

In termini applicativi, ciò comporta che:

- imprese con investimenti integralmente ammissibili in origine potrebbero ricevere il contributo solo parzialmente (35%) e su una base ridotta;
- gli **investimenti energetici**, pur se effettuati in coerenza con la disciplina previgente e con requisiti tecnici (es. registri ENEA), **possono risultare totalmente esclusi dal meccanismo compensativo**.

In conclusione, sotto il profilo tecnico:

- la misura realizza un riparto proporzionale (35%) di risorse limitate su crediti non finanziati, senza incidere su posizioni giuridiche consolidate;
- **ma presenta una selettività oggettiva restrittiva**, che può determinare effetti disomogenei tra tipologie di investimento, in particolare penalizzando componenti non riconducibili agli allegati A e B, anche se originariamente incentivabili.